

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001***

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>			
File:	<i>Fondazione Eugenio Bravi_Modello 231</i>			
Versione:	1	Adozione del documento	Verifica dell'OdV del:	-
			Approvazione CdA del:	31-01-2017
Versione:	2	Adozione del documento	Verifica dell'OdV del:	05-05-2020
			Approvazione CdA del:	27-10-2020
Versione:	3	Adozione del documento	Verifica dell'OdV del:	21-12-2022
			Approvazione CdA del:	

Fondazione Eugenio Bravi

INDICE

PARTE GENERALE.....	9
1. PREMESSE	10
1.1. DEFINIZIONI.....	10
1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	13
1.3. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	17
2. LA FONDAZIONE EUGENIO BRAVI	19
2.1. LA NATURA E LO SCOPO DELLA FONDAZIONE EUGENIO BRAVI.....	19
2.2. LA GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE.....	20
2.2.1. Consiglio di Amministrazione	21
2.2.2. Presidente.....	24
2.2.3. Revisore.....	25
2.2.4. Direttore.....	25
2.3. ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA FONDAZIONE	26
3. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ..	28
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	29
4.1. CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO	29
4.2. ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL MODELLO ED AL SUO EVENTUALE ADEGUAMENTO	31
5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO, DELLE CATEGORIE DI REATO E DEI RELATIVI PROTOCOLLI 	33
6. IL CODICE ETICO	37
7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI TERZI SUL MODELLO	38
7.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	38
7.2. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI	39
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	40
8.1. PREMESSE.....	40
8.2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	40
8.3. RESPONSABILITÀ SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	41
8.4. CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	42
8.5. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	43
8.6. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE	47
8.7. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	47
8.8. MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE.....	48

Fondazione Eugenio Bravi

8.9.	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI	48
8.10.	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	49
8.11.	RIFLESSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE SU BONUS O PREMI.	50
8.12	MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE AI SENSI DELLA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING	
9.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
9.1.	L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
9.2.	ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
9.3.	DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.....	53
9.4.	REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	56
9.5.	LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
9.6.	I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
9.7.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LE SEGNALAZIONI.....	58
9.8.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI 62	
9.9.	LIBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	63
10.	LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.....	
	PARTE SPECIALE.....	64
11.	SEZIONE COMUNE. REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SENSIBILI	65
12.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001)	66
12.1.	FINALITÀ	66
12.2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	66
12.3.	PRINCIPALI AREE A RISCHIO ("ATTIVITÀ SENSIBILI")	71
12.4.	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	72
12.5.	DESTINATARI	76
12.6.	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	76
12.6.1.	<i>Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>77</i>
12.6.2.	<i>Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria</i>	<i>78</i>
12.6.3.	<i>Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori</i>	<i>79</i>
12.6.4.	<i>Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi</i>	<i>82</i>
12.6.5.	<i>Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito</i>	<i>83</i>
12.6.6.	<i>Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni</i>	<i>84</i>
12.7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	85
12.8.	SANZIONI.....	86
13.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 3 D. LGS. 61/2002 –, REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DAL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.	

Fondazione Eugenio Bravi

**157/2019 –, DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALLA**

**L. N. 22/2022 – E DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI
E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001) –
AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022.....87**

13.1. FINALITÀ	87
13.2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	87
13.3. PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	100
13.4. PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	100
13.5. DESTINATARI	103
13.6. PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	103
13.6.1. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio.....	104
13.6.2. Gestione dei cespiti della Fondazione.....	106
13.6.3. Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito	108
13.6.4. Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi	109
13.6.5. Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori	109
13.6.6. Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni	112
13.6.7. Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria	113
13.7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	114
13.8. SANZIONI.....	114
14. REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 25- SEPTIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 9 COMMA 1 L. N. 123/2007	116
14.1. FINALITÀ	116
14.2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	116
14.3. PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	117
14.4. PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	117
14.5. DESTINATARI	118
14.6. PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	119
14.6.1. Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D. Lgs. 81/2008.....	119
13.6.2. Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze.....	122
13.6.3. Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo	122
13.6.4. Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti	123
13.6.5. Sorveglianza sanitaria	124
13.6.6. Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza	125
13.6.7. Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d’opera o di somministrazione	125

Fondazione Eugenio Bravi

14.7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	126
14.8.	SANZIONI.....	127
15.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 7 L. N. 48/2008 E MODIFICATO DAL D.L. 105/2019 CONVERTITO DALLA L. 133/2019 – E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 15 DELLA L. 99/2009	128
15.1.	FINALITÀ	128
15.2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	128
15.3.	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	136
15.4.	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	136
15.5.	DESTINATARI	137
15.6.	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	137
14.6.1	<i>Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati</i> 138	
15.7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	141
15.8.	SANZIONI.....	141
16.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DAL D. LGS. 121/2011	143
16.1.	FINALITÀ	143
16.2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	143
16.3.	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	152
16.4.	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	152
16.5.	DESTINATARI	153
16.6.	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	153
15.6.1	<i>Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale ed igiene alimentare</i>	154
15.6.2	<i>Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi</i>	156
16.7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	157
16.8.	SANZIONI.....	157
16	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER1 D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 8 DELLA L. 7/2006 -, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 5 DELLA L. 228/2003 -, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 2 DEL D. LGS. 109/2012 - E RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 5 COMMA 2 DELLA L. 167/2017.....	158
16.1	FINALITÀ	158
16.2	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	158
16.3	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	165

Fondazione Eugenio Bravi

16.4	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	165
16.5	DESTINATARI	166
16.6	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	166
16.6.1	<i>Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori</i>	<i>167</i>
16.6.2	<i>Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi</i>	<i>169</i>
16.7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	170
16.8	SANZIONI.....	170
17	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 63 COMMA 3 DEL D. LGS. 231/2007 – E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 184/2021	172
17.1	FINALITÀ	172
17.2	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	172
17.3	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	174
17.4	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	175
17.5	DESTINATARI	176
17.6	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	177
17.6.1	<i>Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi</i>	<i>177</i>
17.6.2	<i>Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>178</i>
17.6.3	<i>Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio.....</i>	<i>180</i>
17.6.4	<i>Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito</i>	<i>181</i>
17.6.5	<i>Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni</i>	<i>183</i>
17.7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	184
17.8	SANZIONI.....	184
18	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL'ART. 4 DELLA L. 116/2009	185
18.1	FINALITÀ	185
18.2	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	185
18.3	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	186
18.4	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	186
18.5	DESTINATARI	187
18.6	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	187
18.6.1	<i>Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria</i>	<i>188</i>
18.7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	189
18.8	SANZIONI.....	189

Fondazione Eugenio Bravi

19	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 2 COMMA 29 DELLA L. 94/2009	190
19.1	FINALITÀ	190
19.2	FATTISPECIE DI REATO	190
19.3	PRINCIPALI AREE A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)	192
19.4	PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI.....	192
19.5	DESTINATARI	194
19.6	PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO.....	194
19.6.1	<i>Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>195</i>
19.6.2	<i>Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio.....</i>	<i>197</i>
19.6.3	<i>Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito</i>	<i>199</i>
19.6.4	<i>Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi</i>	<i>200</i>
19.6.5	<i>Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni</i>	<i>201</i>
19.7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	202

ALLEGATI:

1. CODICE ETICO
2. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
3. CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

PARTE GENERALE

Fondazione Eugenio Bravi

1. PREMESSE

1.1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Fondazione al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Fondazione Eugenio Bravi applicabile ai dipendenti della Fondazione; nello specifico, il CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo-Confcommercio. Ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio risulta applicato il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, mentre ai dirigenti della Fondazione risulta applicato il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali, sezione Dirigenti. Tuttavia, ai fini del sistema disciplinare e sanzionatorio (vedasi cap. 8), per CCNL si intende il solo CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo-Confcommercio, in quanto più favorevole.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Fondazione quale esplicitazione della politica della stessa, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi della Fondazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Revisore, il Direttore), Dipendenti, Fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Fondazione, con o senza rappresentanza, e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Fondazione. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Fondazione Eugenio Bravi

- *“Dipendenti”*: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato.
- *“Fondazione”*: la Fondazione Eugenio Bravi;
- *“Linee Guida”*: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001”* o *“Modello”*: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi della Fondazione idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Fondazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- *“Organi Statutari”*: il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e/o il Revisore della Fondazione, in funzione del senso della frase di riferimento.
- *“Organismo di Vigilanza”* od *“OdV”*: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- *“Personale”*: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”* ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Fondazione.
- *“Personale Apicale”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Fondazione.
- *“Personale sottoposto ad altrui direzione”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.

Fondazione Eugenio Bravi

- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”:** per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
- lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato esercita nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., A2A, ecc.
 - Pubblico Ufficiale: colui che esercita *«una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa»*. Agli effetti della legge penale, *«è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»* (art. 357 c.p.);
 - Incaricato di Pubblico Servizio: colui che *«a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»* (art. 358 c.p.). Si rappresenta che l’espressione *«a qualunque titolo»* deve intendersi nel senso che un soggetto è incaricato di pubblico servizio, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo”:** la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Fondazione Eugenio Bravi

- *“Reati”* o il *“Reato”*: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- *“Sistema Disciplinare e Sanzionatorio”*: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.

1.2. Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

Sulla scia di un processo avviato dall’Unione Europea¹, con l’approvazione del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, è stata introdotta anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali.

La disciplina del Decreto è entrata in vigore il 4 luglio 2001, introducendo per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale (apicale o subordinato). Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Il nuovo regime di responsabilità, quindi, coinvolge nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell’ente.

I reati richiamati dal Decreto, ovvero i reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, sono - ad oggi - quelli di seguito elencati:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente

¹ Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.

Fondazione Eugenio Bravi

pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- reati transnazionali (art. 10 della legge 146 del 16 marzo 2006).

Fondazione Eugenio Bravi

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»; ovvero l'ente è responsabile se dall'attività illegale abbia ottenuto benefici. L'ente, invece, non risponde se gli autori del Reato agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del Decreto, le condotte delittuose debbono essere poste in essere:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del Reato. È stato ritenuto opportuno consentire all'ente la dimostrazione, in via preventiva, della propria estraneità rispetto al Reato². A tale fine viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati Reati.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora nel caso in cui vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di potere di controllo³.

² A. FILIPPINI, *Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001*.

³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Generale*, Zanichelli Editore, quarta edizione.

Fondazione Eugenio Bravi

In quest'ottica, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *«modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *«organismo di controllo interno all'ente»* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le Attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi dal Personale Apicale, l'ente non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che, nelle realtà di piccole dimensioni, può coincidere con l'organo dirigente stesso;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi⁴.

1.3. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia⁵.

Tra le principali linee guida prodotte, si segnalano quelle di Confindustria. Esse sono state redatte tenendo quale riferimento l'estrema eterogeneità che caratterizza le imprese associate, sia per dimensioni, sia per settore di produzione; ciò ha prodotto uno strumento utilizzabile – quantomeno in alcuni capitoli – anche per Enti differenti dalle imprese.

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione, nella predisposizione del presente documento, si è ispirata alle Linee Guida predisposte da Confindustria.

La versione originaria del Modello della Fondazione è stata redatta anche tenendo conto delle indicazioni del CNEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha presentato il 31 ottobre 2012 il documento denominato *“Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi”*. Pur non trattandosi di vere e proprie linee guida, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, in occasione del progetto di prima redazione del Modello, il Gruppo di Lavoro e i consulenti che hanno operato nel progetto hanno utilizzato tale documento

⁴ Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

⁵ Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Fondazione Eugenio Bravi

quale “*best practice*” di riferimento.

È stato quindi seguito il *framework* di riferimento per il governo del rischio, con lo svolgimento delle seguenti attività:

1. *check-up* preliminare, valutazione del Sistema di Controllo Interno (SCI);
2. individuazione dei processi/attività a rischio-reato;
3. aggiornamento del *risk assessment*;
4. definizione di principi e procedure di controllo;
5. aggiornamento del codice etico, dei protocolli preventivi e del sistema disciplinare.

Tuttavia, proprio in linea con il documento del CNEC⁶, il Modello della Fondazione Bravi si caratterizza per le soluzioni peculiari adottate in linea con la *governance* e l'attività particolare svolta dell'Ente.

Eventuali divergenze del Modello, adottato dalla Fondazione, rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'ente.

⁶ CNEC, *Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi*, 31 ottobre 2012: «poiché l'ambito applicativo della norma include un novero di soggetti estremamente ampio, non esiste una *one-best way* per la redazione dei modelli, i quali, al contrario, dovranno essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'organizzazione che lo dovrà adottare ed efficacemente attuare. Tale approccio è probabilmente ancor più valido in relazione agli enti appartenenti al terzo settore: come già rilevato in precedenza, i soggetti che operano in quest'ambito sono i più disparati ed eterogenei (dai comitati alle associazioni di volontariato, dalle associazioni alle cooperative sociali, dalle fondazioni bancarie alle imprese sociali), ragion per cui, per ciascuno di loro è necessaria un'analisi specifica ed approfondita della natura giuridica, del tipo di attività svolta, degli obblighi, della struttura organizzativa e così via».

2. LA FONDAZIONE EUGENIO BRAVI

2.1. La natura e lo scopo della Fondazione Eugenio Bravi

La Fondazione "Eugenio Bravi" è istituita in esecuzione della volontà del Cavaliere del Lavoro Grande Ufficiale Dott. Eugenio Bravi, deceduto a Barbarano di Salò (Brescia) il 12 novembre 1959 e di cui al testamento olografo del 4 febbraio 1958, pubblicato dal Notaio Dott. Mario Frera di Salò, con verbale 5 dicembre 1959 al n. 353 vol. 155/1.

La Fondazione ha per scopo di accogliere, far soggiornare ed assistere nella casa di soggiorno istituita dalla Fondazione, secondo le proprie disponibilità economico-finanziarie, le persone anziane bisognose che abbiano superato gli anni sessanta, di ambo i sessi, di buona educazione e cultura, provenienti da classi sociali medie, o anche elevate, cioè che abbiano vissuto in decorosa agiatezza; qualora ci fosse disponibilità all'interno delle strutture gestite dalla Fondazione, possono essere ammesse anche altre persone, indipendentemente dall'età, purché in stato di bisogno. La Fondazione, in sintonia con la volontà umanitaria del Fondatore Eugenio Bravi e con lo spirito filantropico ad essa sotteso, si dichiara attenta alle nuove forme di povertà e di bisogno e, in conformità agli evoluti indirizzi legislativi del settore, opererà in aderenza alle esigenze determinate dall'evoluzione dei tempi e dalle diverse modalità di assistenza.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia (art. 2 dello Statuto).

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini (art. 8 dello Statuto).

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla Legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Fondazione Eugenio Bravi

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale.

La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali o a enti senza scopo di lucro che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari. La gestione delle strutture destinate all'attività istituzionale può essere affidata in via strumentale a società di capitali o ad enti senza scopo di lucro alle specifiche condizioni e regolamenti stabiliti nello statuto della Fondazione.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata (art. 9 dello Statuto).

2.2. La Governance della Fondazione

Il Codice Civile non prevede una disciplina precisa per la *governance* delle fondazioni; a differenza dei modelli societari, per le persone giuridiche di cui al libro I del Codice Civile, la normativa lascia ampia autonomia agli statuti.

Le prescrizioni codicistiche aventi impatto sugli organi di gestione e controllo sono riferite alla previsione di un organo amministrativo, monocratico o collegiale, ed ai limiti delle decisioni che lo stesso organo può assumere, con riferimento al patrimonio conferito dai fondatori, agli scopi perseguibili ed alla previsione dello scioglimento della fondazione qualora sia divenuto impossibile perseguire lo scopo previsto statutariamente.

La Fondazione ha adottato statutariamente un sistema di indirizzo, gestione e controllo basato sui seguenti organi:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

Fondazione Eugenio Bravi

- il Revisore.

Lo Statuto prevede altresì la figura del Direttore.

2.2.1. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati:

- il primo, dal Vescovo di Brescia;
- il secondo, dal Prefetto di Brescia;
- il terzo, dal Consiglio Provinciale di Brescia;
- il quarto, dal Consiglio Provinciale di Cremona;
- il quinto, dai quattro consiglieri come sopra designati;

da scegliersi, il terzo ed il quarto, possibilmente tra persone di cognome Bravi, purché atte al compito ed il quinto in base alle competenze professionali, che devono essere conformi allo scopo della Fondazione.

I componenti possono essere rinominati e durano in carica per sei anni e, in ogni caso, fino alla loro formale sostituzione e agiscono senza vincolo di mandato.

In caso di dimissioni di un componente il Consiglio continua ugualmente ad esercitare tutte le sue prerogative anche nella pendenza della sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica sei anni e possono essere riconfermati (art. 14 dello Statuto).

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora non intervengano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Le funzioni del Presidente e dei Membri del Consiglio sono remunerate su decisione del Consiglio e possono essere rinunciabili (art. 16 dello Statuto).

Fondazione Eugenio Bravi

Le adunanze del Consiglio sono tenute nella sede legale od operativa della Fondazione, salvo che il Presidente ritenga più opportuna la convocazione in altro luogo.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi e, in ogni caso, per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo; il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio o del Revisore.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e del Revisore.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 3 giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza e videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti (art. 17 dello Statuto).

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento di almeno tre

Fondazione Eugenio Bravi

membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, gli atti di acquisizione, di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sul patrimonio strumentale sono necessari l'intervento e l'approvazione di quattro membri.

Le votazioni si fanno con voto palese; hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta di uno dei membri.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione, il quale svolge le funzioni di segretario.

Possono essere altresì invitati alle sedute di consiglio Tecnici ed Esperti per la trattazione di specifici argomenti (art. 18 dello Statuto).

I verbali di adunanza e delle deliberazioni sono redatti a cura del Direttore e firmati dallo stesso e dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore funge da segretario uno dei Consiglieri intervenuti (art. 19 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione amministra il patrimonio con il criterio del buon padre di famiglia.

Il Consiglio:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i propri componenti;
- b) nomina il Direttore e ne stabilisce il rapporto giuridico ed economico con la Fondazione e la durata in carica;
- c) provvede alla gestione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento;
- d) delibera uno o più regolamenti esecutivi, il regolamento interno sull'ammissione e dismissione degli ospiti ed ogni altro regolamento.
- e) delibera le modifiche dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) redige ed approva il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- h) delibera in materia di organizzazione del personale; nomina, sospende o licenzia

Fondazione Eugenio Bravi

i dipendenti e i collaboratori;

i) delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente ed ai suoi componenti alcune delle sue attribuzioni, limitatamente a specifiche materie, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge, occorrendo a tal fine apposita delibera che determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega (art. 20 dello Statuto).

2.2.2. Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, 3° comma dello Statuto (vale a dire, fatto salvo per le materie oggetto di eventuale delega ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione).

Il Presidente:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- b) cura la esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- c) rappresenta la Fondazione in ogni suo atto ed interesse di fronte ai privati ed alle pubbliche Autorità, come pure in giudizio;
- d) esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Casa, ha la direzione superiore di tutti gli affari dell'Amministrazione.

In casi di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre i novanta giorni successivi (art. 21 dello Statuto).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente (art. 15 dello Statuto).

Nell'ambito dei poteri affidati dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, ha individuato nella persona del Presidente la figura del Datore di

Fondazione Eugenio Bravi

Lavoro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in tema di disciplina della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.2.3. Revisore

Il Revisore è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti iscritte all'Albo dei Revisori Legali e/o iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni.

Il Revisore deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.

Il Revisore deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 22 dello Statuto).

2.2.4. Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, che possono essere a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;

Fondazione Eugenio Bravi

- collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione (art. 23 dello Statuto).

2.3. Ulteriori aspetti organizzativi della Fondazione

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Gli organi della Fondazione dedicano la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Fondazione). Il contesto organizzativo della Fondazione è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il corretto espletamento delle attività della Fondazione stessa.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni interne e ad effettuare i controlli sull'attività dell'Ente, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Fondazione ha individuato:

- le regole di *governance* previste dallo Statuto;
- il Codice Etico;
- i regolamenti interni;
- gli adempimenti per la salute, sicurezza e ambiente.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo

Fondazione Eugenio Bravi

di rapporto in essere con la Fondazione.

3. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo dell'Ente⁷.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi e le disposizioni enunciati nel presente documento e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Fondazione.

Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, seppure su impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

Sarà competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree operative "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- del Direttore oltre che dei responsabili delle varie strutture organizzative della Fondazione in relazione alle Attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

⁷ In quest'ottica, per "organo dirigente" si è inteso il Consiglio di Amministrazione (cfr. per tutti in dottrina, FABRIZIO BAVA, *La responsabilità amministrativa della società e l'individuazione dell'organismo di Vigilanza*, in *Impresa* c.i., n. 12/2002, p. 1903; ALESSANDRA MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *il Fisco* n. 38/2003, p. 15518); AIGI (AUTORI VARI), *I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001*, Giuffrè, 2005, p. 276.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Caratteristiche salienti del Modello

La Fondazione ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. Tale decisione proviene dalla convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione verso comportamenti corretti e lineari di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Fondazione si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto della Fondazione stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Fondazione intende attenersi nel perseguimento del proprio scopo e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo consenta alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma sia anche finalizzata a migliorarne la *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

È, altresì, convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare (prevenzione del rischio di reato) e la

Fondazione Eugenio Bravi

necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà dell'Ente, in particolare adattando il proprio sistema dei controlli interni, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Fondazione ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma e le procedure operative.

La conoscenza e la diffusione dell'organigramma e degli altri documenti organizzativi sono garantite da un'adeguata pubblicità degli stessi.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di governance, la Fondazione si riferisce a quanto disposto dallo Statuto, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri degli Organi Statutari e del Personale Apicale della stessa.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni (laddove le dimensioni organizzative lo permettano).

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'inserimento di diversi livelli di controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di controllo la Fondazione, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con i già esistenti controlli previsti dallo Statuto, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti degli organi che hanno ruoli o funzioni di controllo, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività statutarie alle norme del Codice Etico e della normativa interna che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato.

Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentono:

Fondazione Eugenio Bravi

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Fondazione nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi della stessa anche quando apparentemente la Fondazione potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Fondazione di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Il Modello adottato, perciò, coinvolge ogni aspetto dell'attività della Fondazione, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo (ove possibile), con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, l'Organismo di Vigilanza, il Revisore e tutto il Personale e, laddove ritenuto possibile ed efficace, i sistemi informativi, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Fondazione.

Il Modello rappresenta un sistema strutturato ed organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

4.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello ed al suo eventuale adeguamento

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment* e *risk management*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività della Fondazione;

Fondazione Eugenio Bravi

- correlazione delle aree e delle attività rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito, particolare attenzione è stata posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle Attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
 - definizione dei Protocolli per i terzi soggetti (consulenti, fornitori e *outsourcer*);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema disciplinare e sanzionatorio, dotato di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito *ad hoc* dalla Fondazione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Statutari.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO, DELLE CATEGORIE DI REATO E DEI RELATIVI PROTOCOLLI

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla *governance*, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

Per analizzare l'esposizione a rischio di reato della Fondazione si è proceduto eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

1. Identificazione sulla base dell'Organigramma dell'Ente delle Aree Funzionali (Organo/Funzione) e delle attività che risultano potenzialmente esposte al rischio dei Reati richiamati dal Decreto: in particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Fondazione.

Più in dettaglio (come disposto dall'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Sono state, altresì, individuate le attività, che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati presupposto, vale a dire:

- Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in

Fondazione Eugenio Bravi

generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;
- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'autorità giudiziaria;
- Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori;
- Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati;
- Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale.

2. Identificazione delle macrocategorie di reato previste dal Decreto, al fine di razionalizzare l'analisi senza inutili dispersioni sulle singole, ed oggi numerose, fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. 231/2001. Posto che la maggior parte delle fattispecie di reato presupposto sono reati c.d. comuni (vale a dire il cui soggetto attivo non è persona qualificata), vengono esclusi da ogni valutazione i reati di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio di una Istituzione con attività a carattere socio-assistenziale.

Sono considerati reati di difficile commissione per l'Ente:

- delitti di terrorismo;
- abusi di mercato;
- reati contro l'industria ed il commercio;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- contrabbando.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi

Fondazione Eugenio Bravi

Sensibili, allo stato attuale, riguardano principalmente i seguenti reati (a fianco dei quali è indicata la Parte Speciale del presente Modello in cui ciascuno di essi è trattato, sia con riguardo all'esame delle previsioni normative, sia con riferimento alla definizione dei singoli protocolli per la loro prevenzione):

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 11;
- Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001) e delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 12;
- Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)- Parte Speciale - cap. 13;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 14;
- Reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 15;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹ del D. Lgs. 231/2001), Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001), Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 16;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 17;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 18;
- Delitti di criminalità organizzata (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) - Parte Speciale - cap. 19.

Fondazione Eugenio Bravi

3. Individuazione dei protocolli per la prevenzione dei reati, definiti analizzando le concrete modalità di svolgimento dell'attività della Fondazione (emerse tramite lo svolgimento di interviste al personale), i regolamenti e le procedure già in essere nella Fondazione e parametrando il risultato di tale analisi alla necessità di prevenzione dei reati sopra elencati.

Si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello per l'analisi delle singole attività a rischio, delle macrocategorie di reati e dei relativi protocolli.

6. IL CODICE ETICO

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Fondazione si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia" (quali norme etiche applicate all'attività professionale), che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Fondazione, operano nel suo interesse o a suo vantaggio (Destinatari).

Il Codice Etico sostanzia la diligenza richiesta ai Destinatari nell'esecuzione delle prestazioni svolte nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei Destinatari e di chi opera nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, in mancanza di specifici Protocolli preventivi.

La Fondazione è impegnata nell'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che la sua attività si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Fondazione e/o della sua organizzazione interna.

Il Codice Etico è allegato sub n. 1 al Presente Modello per farne parte integrante e sostanziale.

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI TERZI SUL MODELLO

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

La Fondazione, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo Preventivo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale, sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dal Direttore, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale, della Fondazione.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione del Modello e successivamente ad ogni aggiornamento significativo dello stesso è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di un *set* informativo, contenente i riferimenti al Modello;
- la pubblicazione della versione aggiornata del presente documento sul sito internet della Fondazione;

Fondazione Eugenio Bravi

- l'interlocuzione dell'Organismo di Vigilanza con i responsabili delle funzioni dell'Ente sulla versione del Modello in vigore.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area del sito internet della Fondazione dedicato all'argomento e aggiornata (nella quale sono presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

7.2. Informazione ai soggetti terzi

Nei confronti degli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono definite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del Modello e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e al Modello.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

8.1. Premesse

Il presente capitolo formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Fondazione per garantire il rispetto del Modello, nonché l'estraneità della Fondazione da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è, infatti, quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del Personale della Fondazione e degli altri Destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei Protocolli in esso previsti, tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico-organizzativi, legali, economici o reputazionali della Fondazione. In particolare, rientrano nel perimetro di applicazione del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio le procedure operative collegate a normative di riferimento per il settore di attività in cui opera la Fondazione.

In ogni caso, costituisce, altresì, violazione del Modello - e presupposto di applicazione di sanzioni - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è portato a conoscenza del Personale mediante affissione nella sede della Casa albergo.

Oltre al rispetto di obblighi di affissione, unitamente al Codice Etico, il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è divulgato nel corso di opportune sessioni

8.2. *Ambito di applicazione*

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio si inquadra principalmente nell'ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore, nonché nei poteri - del datore di lavoro -

Fondazione Eugenio Bravi

di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori⁸ e nei vigenti CCNL.

Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il Personale Apicale e il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Tra i suddetti soggetti devono ritenersi compresi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse⁹” della Fondazione.

Si ricorda che il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema disciplinare e sanzionatorio inerente ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

8.3. Responsabilità sull'applicazione del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

La Fondazione, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, con il supporto operativo del Direttore, è responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

Inoltre, nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto), ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

⁸ Articolo 7, Legge 300/1970

⁹ Portatori di interesse” ovvero amministratori e collaboratori.

A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, l'Organismo di Vigilanza è informato di eventuali applicazioni di sanzioni e può fornire sue valutazioni in merito all'accaduto senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per l'organo della Fondazione preposto alla decisione e all'irrogazione della sanzione. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può segnalare a tale organo l'opportunità di avviare l'istruttoria finalizzata all'irrogazione delle sanzioni, in caso di riscontrate violazioni del Modello da parte dei Destinatari.

8.4. Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema, così come il Modello, si rivolge a tutto il Personale, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Fondazione, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei Destinatari ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni dei Dirigenti, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Fondazione sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione del Codice Etico;
 - violazione, aggiramento o disapplicazione colposa di uno o più Protocolli;

Fondazione Eugenio Bravi

2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti del Dirigente e/o Dipendente, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Fondazione, nonché reiterate violazioni alle procedure operative dell'ente;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Fondazione tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

8.5. Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio, imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari), sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Fondazione ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e la violazione dei principi generali del Modello, dei Protocolli in esso previsti e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico ad opera di Dipendenti non dirigenti della Fondazione, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse sono adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Fondazione Eugenio Bravi

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è costantemente monitorata dal Direttore che, se del caso, riporterà al Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione motivata dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, le sanzioni sono applicate, alla luce delle previsioni del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo-Confcommercio, in quanto più favorevole rispetto a quello del personale del Comparto Funzioni Locali, secondo le modalità di seguito disciplinate.

A) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- lieve inosservanza delle Procedure dell'ente e/o dei controlli interni;
- tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli e delle Procedure interne.

Si ha "**lieve inosservanza**" nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa lieve e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Fondazione.

B) Rimprovero scritto:

- inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- inosservanza colposa delle Procedure dell'ente e/o controlli interni;

Fondazione Eugenio Bravi

- tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli interni e delle Procedure interne.

Si ha “**inosservanza colposa**” nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa non lieve (ma non da dolo) o nel caso in cui esse abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Fondazione.

C) Multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro:

- ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
- inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e del Modello per le Attività a rischio di reato;
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale alle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

D) Sospensione dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni 5:

- mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello;
- inosservanza ripetuta o grave delle Procedure dell'ente e/o dei controlli interni;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, del Codice Etico, dei controlli Interni e delle Procedure dell'ente;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate;
- violazione delle misure di tutela del segnalante o effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate.

E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001:

Nei confronti di lavoratori sottoposti ad indagini preliminari ovvero imputati per un Reato, la Fondazione può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dalla Fondazione per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

F) Licenziamento per giusta causa

Tale sanzione si applica in caso di notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure interne, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Fondazione e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

- a) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'ente sia in forma scritta che verbale quali: violazione della normativa interna, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e dei Protocolli, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio reato", di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- b) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei confronti dell'autore quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio reato", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del

Fondazione Eugenio Bravi

- Codice Etico, dei Protocolli, della normativa interna e diretti in modo univoco al compimento di una condotta illecita in relazione ai Reati richiamati dal Decreto;
- c) comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine della Fondazione, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività "a rischio reato", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, della normativa interna e/o dei Protocolli, tale da determinare il concreto rischio di applicazione a carico della Fondazione di misure sanzionatorie previste dal Decreto.

8.6. Misure nei confronti del Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, dei Protocolli in esso previsti (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate) e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, la Fondazione provvede ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Fondazione e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni irrogabili sono adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il comportamento del Dirigente rientri nei casi previsti nel precedente paragrafo 8.5, lett. F) (casi di licenziamento per giusta causa del personale dipendente), la Fondazione, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, prenderà in considerazione l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

8.7. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano

Fondazione Eugenio Bravi

infondate) da parte degli Amministratori della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In casi di gravi violazioni dei Consiglieri non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione¹⁰, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del Consigliere. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati con coscienza e volontà.

Se del caso, la Fondazione potrà altresì agire per il risarcimento dei danni.

8.8. Misure nei confronti del Revisore

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate) da parte del Revisore, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale valuterà le azioni più opportune.

Se del caso, il Consiglio di Amministrazione informa il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, chiedendo che il Revisore sia richiamato, revocato e/o sostituito.

8.9. Misure nei confronti dei soggetti terzi

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Fondazione, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e i Protocolli previsti dal Modello, applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti devono prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Fondazione senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso

¹⁰ Ci si riferisce a ipotesi di forza maggiore, salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di persone, ecc...

Fondazione Eugenio Bravi

di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate).

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico o il Modello della Fondazione sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Fondazione si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8.10. *Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza*

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante) da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle funzioni di OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore, provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto può considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

In base al tipo di rapporto in essere tra la Fondazione e il componente dell'OdV, le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Fondazione può altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

8.11. *Riflessi del Sistema sanzionatorio e disciplinare su bonus o premi*

L'eventuale riconoscimento di *bonus* o premi (per esempio, elargizioni di fine anno o per altre ragioni dovute a circostanze del singolo lavoratore o della Fondazione) deve ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative (o prestazionali), eseguite nell'interesse o a vantaggio della Fondazione. Ciò in quanto la Fondazione ripudia comportamenti illeciti o scorretti da parte dei suoi esponenti e non ne accetta né i relativi rischi, né i benefici.

Laddove gli obiettivi siano stati raggiunti utilizzando mezzi illeciti o fraudolenti, i Destinatari non avranno diritto ad alcun premio e, laddove lo stesso sia già stato erogato alla data in cui la Fondazione riceve notizia del comportamento deviante del Destinatario, la Fondazione stessa – oltre ad applicare le sanzioni del caso – può agire in giudizio per l'ingiustificato arricchimento del Destinatario stesso.

Salvo applicazione di sanzioni più gravi, l'eventuale premio o *bonus* deve prevedere quale criterio di decurtazione del premio maturato:

- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di responsabilità degli enti, sul Modello o suoi Protocolli;
- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di Procedure inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza informatica e *privacy*, anticorruzione, igiene alimentare e altre materie per le quali vi è rischio di Reato e/o è previsto dal legislatore un obbligo di formazione;
- la violazione di norme del Codice Etico, del Modello, dei Protocolli in esso previsti o procedure operative richiamate dal Modello stesso.

8.12. *Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing*

Il D. Lgs. 24/2023 prevede le seguenti misure di tutela dei segnalanti:

- a) Riservatezza (art. 12, D. Lgs. 24/2023)

Fondazione Eugenio Bravi

Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

Si prevedono poi le seguenti regole a tutela della riservatezza:

- a) le segnalazioni sulle violazioni rientranti all'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse;
- b) è vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni;
- c) le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sempre ai fini della tutela della riservatezza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero essere avviati a seguito di segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si stabilisce che la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

b) Divieto di ritorsione (art. 17, D.lg. 24/2023)

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", realizzato

Fondazione Eugenio Bravi

nelle fattispecie elencate di seguito elencate: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D. Lgs.24/2023, che può informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza ovvero l'ODV.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nelle modalità e circostanze di cui all'art. 17 sopra descritte, sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

c) Limitazioni di responsabilità

Si applicano le limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa previste dall'art. 20 del D. Lgs. 24/2023.

La tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti sanzionatori e potrebbe essere denunciato per i reati di diffamazione e/o calunnia.

Fondazione Eugenio Bravi

Rappresentanza dell'Ente in giudizio

L'art. 39 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che munito di procura potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente; di talché lo Statuto della Fondazione all'art. 13 già prevede che in caso di impedimento del Presidente assume tutti i poteri il vice presidente in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombenza per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Fondazione (Organismo di Vigilanza o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Consiglio di Amministrazione e al Revisore.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, la Fondazione ha ritenuto di istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un organismo collegiale *ad hoc*. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare tale impostazione organizzativa e i relativi investimenti, in quanto l'organo collegiale garantisce una maggior specializzazione dei controlli e delle competenze e, in ultima analisi, una maggior efficacia ed efficienza del processo di prevenzione del rischio di reato.

9.2. Architettura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti della Fondazione stessa, al fine di

Fondazione Eugenio Bravi

individuare i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

Ai fini della scelta dell'Organismo di Vigilanza, è stato ritenuto opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza dell'organismo e dei membri intesi come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione;
 - possibilità di relazionarsi direttamente con il Revisore;
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:
 - adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, conoscenza legale in materia penale, conoscenze delle tecniche amministrativo-contabili, ecc.);
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di una persona interna alla Fondazione, sempre pienamente disponibile all'attività di vigilanza sul Modello.

In considerazione degli elementi sopra illustrati e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo collegiale costituito *ad hoc* e composto da 3 membri, aventi le seguenti caratteristiche:

- due membri esterni, aventi competenze in materia legale ed, in particolare, nella materia penale e della responsabilità amministrativa degli enti;
- un membro interno, privo di potere decisionale, avente conoscenze delle tecniche amministrativo-contabili.

Fondazione Eugenio Bravi

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza").

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa è esplicitato in conformità ai vigenti processi interni in tema.

9.3. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, per la prima volta, alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera del 7 marzo 2017, che ne ha determinato la durata in carica di tre anni.

I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Fondazione, nel qual caso il neo-eletto Consiglio di Amministrazione provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le

Fondazione Eugenio Bravi

modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
2. non dovranno svolgere funzioni decisionali e di rappresentanza per conto della Fondazione;
3. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari¹¹ con la Fondazione, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato per il membro interno, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
4. non dovranno far parte del nucleo familiare di eventuali amministratori esecutivi;
5. non dovranno essere stati condannati, ovvero essere imputati, per Reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;
- siano condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

¹¹ Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio di cui è associato.

Fondazione Eugenio Bravi

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Fondazione o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'Organismo, questo ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare tutti i componenti.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Fondazione o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

9.4. Regole di convocazione e funzionamento

Le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono formulate in apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, l'OdV stesso internamente redige ed approva.

Pertanto, per conoscere gli aspetti operativi riguardanti il funzionamento e i ruoli all'interno dell'Organismo, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

9.5. Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti all'organizzazione, alla gestione e al sistema dei controlli interni è del Consiglio d'Amministrazione, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'effettiva osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Statutari, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni dell'Ente competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione e/o normative.

Per quanto concerne le modalità attuative dei compiti sopra enunciati, l'Organismo di Vigilanza fa riferimento al proprio Regolamento nel quale sono meglio specificati i compiti di vigilanza in relazione ad efficacia, effettività e opportunità di aggiornamento del Modello.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo, il budget e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di

Fondazione Eugenio Bravi

svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

9.6. I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Revisore in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso, nonché sul piano di attività per l'anno successivo.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La relazione annuale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- la descrizione delle attività pianificate per l'anno successivo.

Gli incontri con gli Organi Statutari a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita a cura dell'organo ospitante.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Revisore hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Fondazione Eugenio Bravi

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Fondazione per i diversi profili specifici.

9.7. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e le segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di Amministratori, Revisore, Personale Apicale e sottoposto in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Fondazione ai sensi del D. Lgs.231/2001.

Nell'ambito della Fondazione, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richiesti al Personale; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi di seguito definiti ("**flussi informativi**");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("**segnalazioni**").

Nella tabella riportata di seguito, sono indicati i **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza, con specificazione della loro provenienza, della loro periodicità e del loro contenuto.

Oggetto	Struttura responsabile	Periodicità	Contenuto
Operazioni straordinarie	Direttore	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi della Fondazione
Variazione organigramma	Direttore	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi della Fondazione
Sistema delle deleghe e delle procure	Direttore	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi della Fondazione e delle procure

Fondazione Eugenio Bravi

Piani, anche pluriennali, strategici, economici, finanziari e di investimento della Fondazione	Direttore	Ad evento	Copia dei Piani, anche pluriennali, strategici, economici, finanziari e di investimento della Fondazione
Partecipazioni ad appalti e/o bandi	Direttore	Ad evento	Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi e relativa documentazione
Procedure	Direttore	Ad evento	Copia delle modifiche della procedura esistente o della nuova procedura
Bilancio	Direttore	Annuale	Copia del bilancio e della relativa relazione
Bilancio	Revisore	Annuale	Copia della relazione del Revisore sul bilancio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	RSPP	Annuale	Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	RSPP	Ad evento	Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 81/2008
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	RSPP	Ad evento	Relazione su infortunio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione	RSPP	Ad evento	Elenco dei programmi di informazione e formazione organizzati
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli	RSPP	Annuale	Esiti dei controlli effettuati sui luoghi di lavoro per verificare il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche ed igienistico-occupazionali da parte di tutto il personale
Privacy	Direttore	Annuale	Relazione sull'applicazione della

Fondazione Eugenio Bravi

			normativa in materia di tutela dei dati personali
Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati	Direttore	Annuale	Relazione sul sistema IT adottato nella Fondazione
Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati	Direttore	Ad evento	Elenco di eventuali irregolarità riferite all'utilizzo dei codici di accesso personali
Comunicazioni/ricieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	Direttore	Ad evento	Copia delle comunicazioni/ricieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e/o dalle Forze dell'Ordine
Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere	Direttore	Ad evento	Comunicazione dell'inizio di eventuali attività ispettive, copia dei verbali degli organi ispettivi e <i>memorandum</i> in merito alle ispezioni effettuate
Richieste di licenze e/o autorizzazioni	Direttore	Ad evento	Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze e/o autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa
Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività della Fondazione (ivi compresa la formazione del personale)	Direttore	Ad evento	Elenco delle richieste di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività della Fondazione (ivi compresa la formazione del personale) e relativa documentazione

Fondazione Eugenio Bravi

Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione	Partecipanti all'incontro	Ad evento	Memorandum sui contenuti dell'incontro con esponenti della Pubblica Amministrazione
Contenziosi in corso	Direttore	Ad evento	Relazione in merito ai contenziosi in corso
Provvedimenti disciplinari	Direttore	Ad evento	Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati
Procedimenti giudiziari	Direttore	Ad evento	Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere
Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario	Direttore	Ad evento	Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario
Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori	Direttore	Semestrale	Dettaglio delle assunzioni effettuate e delle collaborazioni instaurate e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso ove trattasi di cittadini di Stati terzi
Formazione (in materia diversa dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)	Direttore	Ad evento	Elenco dei programmi di informazione e formazione organizzati
Gestione degli approvvigionamenti	Direttore	Trimestrale	Elenco degli approvvigionamenti superiori a 50.000,00 Euro
Gestione delle consulenze	Direttore	Trimestrale	Elenco delle consulenze superiori a 50.000,00 Euro
Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni	Direzione	Ad evento	Documentazione attinente ad omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

Fondazione Eugenio Bravi

Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale	Economo	Annuale	Risultanze del monitoraggio annuale sulla gestione complessiva della cucina di Casa Bravi
---	---------	---------	---

In merito alle **segnalazioni**, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di Reato o comunque di condotte non in linea con i Protocolli previsti dal Modello.

La segnalazione è riferita direttamente all'Organismo di Vigilanza senza intermediazioni.

9.8. Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Inoltre dovrà essere segnalata tempestivamente ogni nuova attività o variazione di quelle normalmente esercitate che possa comportare una variazione delle aree a rischio o comunque idonea ad alterare il rischio predeterminato nel Modello Organizzativo.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta anche anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone

Fondazione Eugenio Bravi

accusate erroneamente e/o in mala fede; in effetti in data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (nel seguito la “Legge sul whistleblowing”) che è intervenuta sull’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. Il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all’interno dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare, l’art. 6, a seguito dell’intervento legislativo, disponeva:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma 2-ter che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria

Fondazione Eugenio Bravi

adottata nei confronti del segnalante.

- Più recentemente, con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019”, è stata adottata una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l’altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli enti per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale previsto dal medesimo decreto.
- Tale nuova disciplina, denominata Whistleblowing, sostituisce quella in precedenza prevista dall’art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs. 231/2001, introdotti dall’art. 2 del D. Lgs. 30 novembre 2017 n. 179, di cui sopra.

Dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 rimane, ma modificato, il comma 2 bis, il quale dispone che il MOG deve prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ossia il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del MOG.

La nuova disciplina di Whistleblowing si applica agli enti privati:

- a) che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) o che operano nei settori regolamentati a livello europeo e richiamati nell’apposito allegato al D. Lgs. 24/2023 (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente);
- c) o che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50 unità.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate nel tempo all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e garantire l’efficacia del sistema del whistleblowing, la Fondazione ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e altro affinché lo stesso consenta di tutelare l’identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza definendo un documento normativo (La Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti approvata dal CDA in data 29.12.2023), che precisa i canali di segnalazione interna ed esterna, l’organo di gestione di detti canali

Fondazione Eugenio Bravi

specificamente formato, il rilascio dell'avviso di ricevimento, il termine trimestrale per esaminare e dare riscontro alle segnalazioni, le tutele, tra cui il divieto di ritorsione, dandone poi adeguata informazione, anche con la pubblicazione sul proprio sito e la comunicazione consultiva alle rappresentanze sindacali.

- I destinatari, così, sono resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in modo conforme alla normativa privacy vigente.

Le segnalazioni all'OdV devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del Decreto Legislativo possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

9.9. Libri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite; tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo al Revisore ed al Consiglio di Amministrazione, di consultare le sole relazioni periodiche.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in apposito archivio elettronico o cartaceo, anche esterno ai locali della Fondazione, la cui conservazione è di esclusiva competenza dell'OdV.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

10. LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO

L'art. 39 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che munito di procura potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente; di talché lo Statuto della Fondazione all'art. 15 già prevede che in caso di impedimento del Presidente assume tutti i poteri il vice presidente in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombenza per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

PARTE SPECIALE

10. SEZIONE COMUNE. REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SENSIBILI

Il Piano di gestione del rischio e i Protocolli previsti nel presente Modello si uniformano ai seguenti principi generali:

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (nel rispetto del principio di proporzionalità legato alle dimensioni organizzative dell'Ente);
- esistenza di regole deontologiche e comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio della Fondazione;
- "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni operative basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni della Fondazione;
- esistenza di strumenti di gestione delle risorse finanziarie.

Fondazione Eugenio Bravi

11. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001)

11.1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25, del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

11.2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto.

Peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il reato di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, anche al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato di abuso d'ufficio si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da tali contratti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre, inoltre, chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Fondazione Eugenio Bravi

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più gravereato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'**incaricato di un pubblico servizio**.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente dà o promette, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena è aumentata:

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche (art. 322-bis comma 1 c.p.):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Fondazione Eugenio Bravi

- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel periodo precedente;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322-*bis* c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

11.3. *PRINCIPALI AREE A RISCHIO ("ATTIVITÀ SENSIBILI")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;**
- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;**
- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;**
- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

11.4. *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali ed incaricati di Pubblico Servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Funzionari Pubblici”), si riporta di seguito una breve definizione:

- per Pubblica Amministrazione: si intende qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;
- per Pubblici Ufficiali: si intendono coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi¹² o certificativi¹³, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico;
- per Incaricato di Pubblico Servizio: si intende colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale, ma adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);
- per Autorità di Vigilanza: si intendono quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (quali l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AEEG, Garante della

¹² Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass. Pen, Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

¹³ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Fondazione Eugenio Bravi

Privacy, ecc.).

Con specifico riferimento a:

- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La gestione dei rapporti con la P.A. per il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione o concessione.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione inducesse in errore la P.A. al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di malversazione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode informatica ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la

Fondazione Eugenio Bravi

Fondazione, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, Regione Lombardia, ATS, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

La gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **concussione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, nel contesto di una partecipazione a una gara pubblica, i funzionari pubblici tenessero comportamenti concussivi in danno di terzi a vantaggio della Fondazione, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari stessi per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

- **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente, sia per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Fondazione in processi in assenza dei presupposti.

- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori**

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto dalla Fondazione soggetti appartenenti a categorie protette.

Fondazione Eugenio Bravi

La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

L'attività formativa finanziata potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di malversazione di erogazioni pubbliche**, nell'ipotesi in cui la Fondazione – pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti – mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure organizzasse in modo non corretto detti corsi, falsificando – ad esempio – la compilazione dei registri delle presenze.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

La selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi, oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Una gestione non corretta del rapporto economico con i professionisti ed i consulenti esterni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nel caso in cui, ad esempio, il consulente sovrappagasse le prestazioni compiute e procedesse alla successiva restituzione di parte della somma alla Fondazione per vie extracontabili, così da determinare la creazione di fondi occulti utilizzabili a scopi corruttivi.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione consentisse l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

Fondazione Eugenio Bravi

L'attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

La gestione degli omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio la Fondazione concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.

La gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

11.5. Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

11.6. Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli

Fondazione Eugenio Bravi

di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

11.6.1. Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo:

- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Fondazione;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga

Fondazione Eugenio Bravi

sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi” della presente Parte Speciale;

- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Presidente e/o al Direttore la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un’altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

11.62 Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre

Fondazione Eugenio Bravi

Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e possono esercitare, ove lo ritengano, la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

11.63. Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;

Fondazione Eugenio Bravi

- richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;

Fondazione Eugenio Bravi

- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'ente, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Fondazione;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è fatto obbligo di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività

Fondazione Eugenio Bravi

lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;

- sottoporre la nota spese (qualora presente) con allegati i giustificativi di cui sopra, al Direttore, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

11.64. Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

Fondazione Eugenio Bravi

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

11.65. Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, nella gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Fondazione è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al

Fondazione Eugenio Bravi

fornitore;

- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Fondazione non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

11.6.6. Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni è fatto obbligo di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Fondazione;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Fondazione;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Fondazione e, in particolare, che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio-assistenziale;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o *brochure* dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Fondazione o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per

Fondazione Eugenio Bravi

finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Fondazione.

11.7. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento delle proprie funzioni, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti, fermo quanto previsto al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
- un *memorandum* relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione.

11.8. Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

12. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 3 D. LGS. 61/2002 –, REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DAL D.L.N. 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 157/2019 –, DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022 – E DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022

12.1. Finalità

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

12.2. Fattispecie di reato rilevanti

L’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio all’Ente.

L’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti collettivi nel caso di commissione di alcuni dei reati tributari previsti dalla disciplina extracodicistica.

Infine, gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001 sanzionano la commissione dei delitti presupposto contro il patrimonio culturale, di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato «*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*»; quelle di cui all'art. 25-quinquiesdecies, relative ai reati c.d. tributari, sono disciplinate dal D. Lgs. 74/2000; infine, le fattispecie di cui all'art. 25-septiesdecies ed all'art. 25-duodevicies sono previste dal Libro II, Titolo VIII-bis, del Codice Penale.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli articoli 25-ter, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹⁴. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

¹⁴ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del R.D. 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali¹⁵.

b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

¹⁵Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito

Fondazione Eugenio Bravi

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori che acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,

controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D. Lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all’art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che

cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Fondazione Eugenio Bravi

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, perché compino o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati nel punto che precede), perché compino o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora un soggetto indichi, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte. Tale condotta determina il perfezionamento del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche qualora si realizzi nella forma attenuata, ossia nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti siano inferiori alla soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il reato in questione ha natura residuale e si perfeziona solo nel caso in cui la condotta non sia già suscettibile di acquisire rilevanza penale ai sensi del precedente art. 2 D.Lgs. 74/2000.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui il soggetto, compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate ovvero utilizzando documenti falsi o, ancora, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure, indichi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Come per la fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo decreto, è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Oltre al ricorso ad artifici, è inoltre necessario, affinché ricorrano tutti gli elementi tipizzati dalla norma penale in esame, che siano superate le soglie indicate dal legislatore (congiuntamente, in termini di imposta evasa e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi ovvero, alternativamente, in termini di ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta).

Sono ritenuti documenti falsi quelli registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituisce, invece, mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si perfeziona qualora un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Nel caso in cui la condotta sia reiterata più volte nel corso del medesimo periodo d'imposta, si considera realizzato un solo reato.

Qualora l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore alla soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è attenuata.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

La norma attribuisce rilevanza penale all'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, da chiunque operata, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato, tuttavia, si perfeziona solo nel caso in cui l'autore sia mosso dalla volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione ed, inoltre, esclusivamente nell'eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora, chiunque, alieni in modo simulato o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è aumentata.

Inoltre, sempre la medesima fattispecie criminosa risulta integrata dalla condotta di chiunque indichi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od

elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La pena risulta maggiorata nel caso in cui l'ammontare in parola sia superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore alla soglia indicata dal legislatore e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma precisa che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri di valutazione sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali e delle valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma sanziona anche l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore alla soglia indicata dal legislatore, e precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del

termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore o crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma sanziona chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma sanziona chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, nonché

chiunque fa uso della scrittura privata falsificata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*nonies* c.p.)

La norma punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; nonché l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)

La norma sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali di provenienza illecita, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)

La norma punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Punisce, inoltre, chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai

sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)

La norma sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Sanziona, inoltre, chiunque, fuori dei casi di distruzione, dispersione o deterioramento, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)

Fondazione Eugenio Bravi

La norma sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

12.3. *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;**
- **Gestione dei cespiti della Fondazione;**
- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;**
- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori;**
- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;**
- **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**

12.4. *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione **all'approvazione di un bilancio non veritiero** anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili.

- **Gestione dei cespiti della Fondazione**

Fondazione Eugenio Bravi

Le attività connesse alla gestione dei cespiti della Fondazione potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro il patrimonio culturale**, laddove l'ente, al fine di conseguire un più vantaggioso prezzo di vendita di un suo immobile sottoposto a vincolo monumentale, ovvero di beni mobili, esistenti all'interno di tali immobili, che siano classificabili come beni culturali, non presenti la richiesta di verifica di interesse culturale e proceda all'alienazione o immissione sul mercato di tali beni senza la presentazione, nei termini di legge, della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o effettui la consegna della cosa in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato.

La gestione dei cespiti della Fondazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro il patrimonio culturale**, laddove l'ente, al fine di conseguire risparmi di spesa nella gestione del proprio patrimonio immobiliare sottoposto a vincolo monumentale, non lo mantenesse al punto da deteriorarlo e/o deturparlo.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

L'attività di gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Fondazione, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad un fornitore al fine di ottenere condizioni contrattuali di favore a vantaggio della Fondazione.

Fondazione Eugenio Bravi

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione concludesse un fittizio contratto di fornitura, ovvero sovraffatturasse il valore di un reale contratto di fornitura, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla gestione delle consulenze potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad una società di consulenza, al fine di ottenere condizioni contrattuali di favore a vantaggio della Fondazione.

Le attività connesse alla gestione delle consulenze potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovraffatturasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori**

Le attività connesse alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad un apicale di un ente concorrente con la Fondazione, al fine di indurlo a licenziare un proprio dipendente, la cui figura professionale sia indispensabile per l'Ente, sì da consentirne l'assunzione presso la Fondazione stessa.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

Le attività connesse alla gestione degli omaggi e liberalità potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione elargisse omaggi o liberalità ad un

Fondazione Eugenio Bravi

fornitore, al fine di ottenere condizioni contrattuali di favore a vantaggio della Fondazione.

Le attività connesse alla gestione delle sponsorizzazioni potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovraffatturasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

- **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un apicale della Fondazione, nell'ambito delle attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

12.5. Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

12.6. Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;

Fondazione Eugenio Bravi

- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Fondazione.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i Destinatari debbono attenersi.

12.6.1. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la

Fondazione Eugenio Bravi

sua conservazione tramite archiviazione;

- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Fondazione nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme della Fondazione nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo

Fondazione Eugenio Bravi

scopo;

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- formare e/o presentare documentazione fiscale non rispondente al vero o, comunque, impiegare documenti fiscali fittizi al fine di conseguire un risparmio di imposta.

12.6.2. Gestione dei cespiti della Fondazione

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei cespiti della Fondazione è fatto obbligo di:

- in caso di vendita di un cespite immobiliare, procedere alla compilazione da parte dell'ufficio amministrativo, in collaborazione con l'eventuale consulente esterno incaricato, della corretta modulistica autorizzativa, indicante almeno:
 - la descrizione del cespite ed i relativi riferimenti catastali;
 - ove l'immobile sia sottoposto a vincolo monumentale, l'attestazione del corretto espletamento di tutte le formalità previste dalla legge per la sua alienazione;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- in caso di vendita di un cespite mobiliare, che possa essere ritenuto bene culturale, procedere alla compilazione da parte dell'ufficio amministrativo, in collaborazione con l'eventuale consulente esterno incaricato, della corretta modulistica autorizzativa, indicante almeno:
 - la descrizione del cespite ed i suoi riferimenti identificativi;
 - l'attestazione del corretto espletamento di tutte le formalità previste dalla legge per la sua alienazione;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- in caso di vendita di qualsiasi altro cespite, procedere alla compilazione da parte dell'ufficio amministrativo, in collaborazione con l'eventuale consulente esterno incaricato, della corretta modulistica autorizzativa, indicante almeno:
 - la matricola del cespite o, comunque, la descrizione che ne consenta

Fondazione Eugenio Bravi

- l'identificazione;
- l'attestazione del corretto espletamento di tutte le formalità previste dalla legge per la sua alienazione, ove previste;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare la predetta documentazione al Consiglio di Amministrazione al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- ove si tratti di bene immobile, provvedere ad espletare tutte le formalità per il rogito notarile;
- ove si tratti di bene mobile, emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale e del luogo di destinazione;
- ove previsto, emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informativo come, ad esempio, pc, tablet ecc... rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante formulario di identificazione del rifiuto;
- inviare tutta la documentazione predisposta al Consiglio di Amministrazione per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- archiviare tutta la documentazione predisposta.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- alienare immobili sottoposti a vincolo monumentale o beni mobili che possano configurare beni culturali senza il rispetto di tutte le procedure previste dalla legge;
- riportare nei documenti contabili valori di realizzo diversi da quelli effettivamente conseguiti.

12.6.3. Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, nella gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Fondazione è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Fondazione non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

12.6.4. Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una “scheda del bene durevole o servizio” riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l’attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

12.6.5. Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva un “profilo di ruolo” riportante le caratteristiche

Fondazione Eugenio Bravi

- professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
 - svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
 - operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
 - procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
 - assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
 - assicurare all'interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
 - assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
 - in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
 - con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);

Fondazione Eugenio Bravi

- acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'ente, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Fondazione;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è fatto obbligo di:

Fondazione Eugenio Bravi

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- sottoporre la nota spese (qualora presente) con allegati i giustificativi di cui sopra, al Direttore, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

12.6.6. Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni è fatto obbligo di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Fondazione;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Fondazione;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Fondazione e, in particolare, che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio - assistenziale;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;

Fondazione Eugenio Bravi

- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o *brochure* dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Fondazione o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Fondazione.

12.6.7. Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Fondazione Eugenio Bravi

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e possono esercitare, ove lo ritengano, la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

12.7. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

12.8. *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con

Fondazione Eugenio Bravi

quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

13. REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001) - AGGIUNTO DALL'ART. 9 COMMA 1 L. N. 123/2007

13.1. Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

13.2. Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 1 e 2 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 1 e 3 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona ad altri una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

Fondazione Eugenio Bravi

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

13.3. *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le più significative aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a tutte le attività dell'Ente, riguardate sotto il profilo della:

- **Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.**

13.4. *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

L'attività di selezione, assunzione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione assumesse personale non adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa a cui dovrebbe essere adibito, ovvero non aggiornasse tale formazione-informazione nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro o non sottoponesse il personale alla prescritta sorveglianza sanitaria o, ancora, non fornisse al personale i

Fondazione Eugenio Bravi

dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

L'attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso, legato a condotte dei lavoratori che garantissero risparmi di spesa, incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, etc.).

L'attività di selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione acquistasse inidonei o insufficienti dispositivi di protezione individuale, acquistasse e/o mettesse a disposizione macchine, attrezzature non conformi alla norma cogente, ovvero, facesse svolgere attività a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

L'attività di selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione non effettuasse la corretta valutazione dei rischi da interferenze tra l'attività dei propri dipendenti e quella degli appaltatori, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

13.5. *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione

Fondazione Eugenio Bravi

nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

13.6. Principi di controllo e di comportamento

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle attività presso i locali della Fondazione, la gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione;
- Procedure ed istruzioni della Fondazione in materia di Salute e Sicurezza.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole della Fondazione in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Con riferimento a tutte le attività della Fondazione, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

13.6.1. Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D. Lgs. 81/2008

Presupposto per la corretta implementazione del Sistema di Gestione salute e sicurezza è stato quello di effettuare una valutazione di conformità legislativa (c.d. *compliance*) di tutti gli obblighi in vigore in materia di salute e sicurezza.

A tal proposito è costantemente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché gli altri documenti di riferimento.

Fondazione Eugenio Bravi

Il Datore di Lavoro è stato individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha predisposto un organigramma, che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile (RSPP);
- il Medico Competente (MC);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- i preposti, secondo quanto definito dall'art. 19 e 299 del D.lgs. 81/2008, ai quali spettano i monitoraggi sui lavoratori loro sottoposti, affinché vengano rispettate le procedure ed istruzioni in vigore.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione;
- la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle

Fondazione Eugenio Bravi

malattie e la gestione delle emergenze;

- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio enucleato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione, al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, RSPP e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni qualificati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali

segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole della Fondazione.

13.6.2 Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Fondazione.

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

13.6.3 Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, procede a:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti;
- definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione dei rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi;
- definire ed aggiornare il programma degli interventi parte integrante del Documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi è ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di

Fondazione Eugenio Bravi

prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008), con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge.

Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina:

- le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- le corrette modalità di gestione delle attività / processi della Fondazione in base alle mansioni assegnate al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e – ove necessario aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso almeno ogni anno in sede della riunione periodica svolta in base all'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

13.6.4 Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto di RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai

Fondazione Eugenio Bravi

lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;

- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- D. Lgs. 81/08 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- Accordi Stato – Regioni in tema di formazione, tempo per tempo vigenti;
- D. Lgs. 231 in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente e Modello 231 adottato dalla Fondazione.

13.6.5 Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati/lavoratori somministrati è sottoposta a *screening* medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda in apposito luogo custodito a chiave così come formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica condotta in accordo all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Inoltre, il Medico Competente in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato dei cambi mansione e/o di nuove assunzioni in azienda.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 de D.lgs. 81/2008.

13.6.6 Gestione del controllo operativo ed *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro, tramite il Preposto ed in collaborazione con l'RSPP, effettua dei monitoraggi periodici al fine di verificare sul campo il rispetto delle prassi ed attività della Fondazione svolte dai lavoratori rispetto a quanto definito nel Documento di Valutazione dei rischi al fine di prevenire, infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi.

Il Datore di Lavoro, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

13.6.7 Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (all'interno della Fondazione) è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale cap. 11 nella sezione inerente la «*Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi*»;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori impiegati dagli stessi, sia di quelli della Fondazione (con riferimento

Fondazione Eugenio Bravi

alle possibili interferenze tra l'attività dell'appaltatore o prestatore d'opera e quella della Fondazione);

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria -ai sensi della normativa di riferimento- al momento dell'ingresso degli appaltatori negli ambienti di lavoro della Fondazione.

13.7. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, anche tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;

Fondazione Eugenio Bravi

- verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

Il Datore di Lavoro e, comunque, chiunque ne venga a conoscenza sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

13.8. Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

14. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 7 L. N. 48/2008 E MODIFICATO DAL D.L. 105/2019 CONVERTITO DALLA L. 133/2019 – E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 15 DELLA L. 99/2009

14.1. Finalità

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

14.2. Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 24-bis e 25-novies del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema

di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia con riguardo a fatti di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con le condotte di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È

prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,

inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere**, ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, **installare** apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che, nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133)

La norma sanziona le condotte di falsa o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti:

- per la predisposizione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di enti pubblici o privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (facenti parte del cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- per l'effettuazione delle comunicazioni al centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) circa l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi di cui al precedente punto;
- per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per i soggetti pubblici) e dal Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati) in ordine all'istituzione dei predetti elenchi, all'effettuazione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'effettuazione delle comunicazioni al CVCN.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della L. 633/1942, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

Fondazione Eugenio Bravi

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso

commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹⁶;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

¹⁶ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico, in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

14.3. *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- **Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati.**

14.4. *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

- **Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati**

Fondazione Eugenio Bravi

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di installazione dei *software* protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione duplicasse programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d'autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi *software* protetti dal diritto d'autore in modo da renderli disponibili alla Fondazione, con conseguente suo risparmio di spesa derivante dal mancato versamento dei corrispettivi dovuti.

14.5. *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

14.6. *Principi di controllo e di comportamento*

In generale, è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione,

Fondazione Eugenio Bravi

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

14.6.1 Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i Destinatari debbono attenersi.

Per presidiare i rischi inerenti alla commissione o tentata commissione di reati informatici:

- gli apparati di rete (*router* e *switch*) sono ospitati in un locale dedicato e messo in sicurezza, presso la sede della Fondazione;
- l'accesso al suddetto locale è riservato; il locale è separato da tutti gli altri locali della Fondazione da una porta;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *User Id* e *password* utente personali da rinnovare periodicamente;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e per qualsiasi altro collaboratore le abbia avute in uso;
- la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam* periodicamente aggiornati;
- i *backup* dei dati residenti sul computer che funge da *server* sono salvati periodicamente su un disco del computer stesso, protetto da *password* e crittografato, e su un disco esterno;
- il Direttore controlla e verifica la corrispondenza fra i *software* installati sul *server* e sui terminali e quelli in carico alla Fondazione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi della Fondazione è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi

Fondazione Eugenio Bravi

della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;

- aggiornare periodicamente le *password* secondo le tempistiche imposte dalla Fondazione;
- porre la massima attenzione nell'aprire i *file attachments* di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire *download* di *file* eseguibili o documenti da siti *web*);
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica della Fondazione per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti rimovibili della Fondazione non previamente autorizzati dal Direttore;
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare

Fondazione Eugenio Bravi

o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dal Direttore.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni della Fondazione (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere

Fondazione Eugenio Bravi

realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;

- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

14.7. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli 24-bis 25-novies del D.Lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Il Direttore cura l'inoltro all'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi in conformità con quanto previsto dal paragrafo 9.7 della Parte Generale del presente Modello.

14.8. *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001) -
AGGIUNTO DAL D. LGS. 121/2011**

15.1. Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

15.2. Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Fondazione Eugenio Bravi

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

Fondazione Eugenio Bravi

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico – nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili – di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. A) e b), 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

Fondazione Eugenio Bravi

- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.Lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione

Fondazione Eugenio Bravi

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale, già art. 260 co. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 co. 5, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio di animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio di animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1 comma L. 150/1992).

Detenzione di animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per lo strato di ozono (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso del mare (art. 8 co. 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo del mare (art. 9 co. 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

15.3. *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- **Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi.**

15.4. *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

- **Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale ed igiene alimentare**

La gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** e, più in particolare, quelli inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Fondazione con specifico riguardo alla loro raccolta, nonché alla compilazione e alla tenuta della relativa documentazione.

Tutte le attività della Fondazione che comportino la produzione di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** (nella fattispecie, violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del D. Lgs. 152) nell'ipotesi in cui la Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, non effettuasse le registrazioni

Fondazione Eugenio Bravi

sui registri di carico e scarico e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

La selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi, da intendersi quale selezione del fornitore e conclusione del relativo contratto, potrebbe presentare profili di rischio in relazione a **reati ambientali** qualora la Fondazione, al fine di conseguire risparmi di spesa, affidasse il servizio di smaltimento dei rifiuti da essa prodotti a soggetti non debitamente qualificati e/o autorizzati.

15.5. *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

15.6. *Principi di controllo e di comportamento*

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che tutte le attività, che abbiano impatti ambientali, siano svolte nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

Fondazione Eugenio Bravi

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

15.6.1 Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale ed igiene alimentare

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- in caso di affidamento del trasporto (totale e/o parziale) e dello smaltimento di rifiuti a soggetti esterni, di stipulare contratti solo dopo aver verificato il possesso da parte degli stessi di apposite autorizzazioni e, nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- di accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;

Fondazione Eugenio Bravi

- di provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto:

- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- di conferire i rifiuti in discariche/impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- di sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo/ sottosuolo.

Nell'ambito dell'igiene alimentare, la Fondazione è giornalmente impegnata a garantire un'offerta di prodotti altamente sicuri dal punto di vista alimentare.

Al fine di tutelare la salute degli ospiti, la Fondazione si adopera costantemente affinché siano adottate tutte le procedure che permettano di mantenere gli alimenti genuini salubri e igienicamente validi.

Per questo la sicurezza alimentare è un obiettivo primario della Fondazione. Tale obiettivo è perseguito attraverso il rispetto delle normative HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*).

Il Modello HACCP, quale parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione, ha lo scopo di definire le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti somministrati presso Casa Bravi.

Il Modello HACCP è stato definito e sviluppato sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 e della direttiva 2004/41/CE.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha incaricato la capo-cuoca quale *Responsabile della compilazione del Piano di Autocontrollo* in materia di HACCP nella casa albergo, ai sensi del regolamento CE 852/2004 e successive modifiche. Il compito del Responsabile è di organizzare e coordinare il sistema, nonché rispettare gli adempimenti conseguenti l'adozione del piano HACCP presso la casa albergo.

Il *Responsabile della compilazione del Piano di Autocontrollo*, in particolare, garantisce che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti,

Fondazione Eugenio Bravi

sottoposte al suo controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nelle normative sopra richiamate.

Tale struttura mira a garantire il miglior assetto organizzativo rispetto all'obiettivo di assicurare l'adempimento agli obblighi di legge vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari.

15.6.2 Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una “scheda del bene durevole o servizio” riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

15.7. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

15.8. *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

16 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER¹ D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 8 DELLA L. 7/2006 -, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 5 DELLA L. 228/2003 -, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 2 DEL D. LGS. 109/2012 - E RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 5 COMMA 2 DELLA L. 167/2017

16.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quater*¹, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001 e dell’art. 10 L. 146/2006, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

16.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*quater*¹, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del Decreto e dell’art. 10 L. 146/2006.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Vi incorre, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Vi incorre chiunque:

- sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio di tale materiale pornografico;
- al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; ovvero, fuori dei casi appena descritti, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- *quater*1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono (art. 603-bis comma 3 c.p.):

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il comma 4 dell'art. 603-bis c.p. sancisce che costituiscono aggravanti specifiche il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare - lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al quarto comma dell'art. 603-bis c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il già citato comma 3 dell'art. 603-bis c.p. ad elencare i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono previste aggravanti se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D. Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del richiamato D. Lgs. 286/1998.

Fondazione Eugenio Bravi

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

L'art. 10 della L. 146/2006 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”* ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso in cui i delitti in tema di immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998) siano commessi nella forma cosiddetta transnazionale, dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, come reato transnazionale quello *“punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis comma 3 c.p., già art. 3 comma 3-bis Legge 654/1975)

La norma punisce chiunque effettua la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, nel caso in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della L. 232/1999.

16.3 *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi.**

16.4 *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

- **Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori**

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione impiegasse i lavoratori in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

L'attività di selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi, sotto il profilo della selezione del fornitore e della stipulazione del relativo contratto, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione, sfruttando la propria forza contrattuale, "imponesse" condizioni contrattuali che "costringessero" il fornitore, al fine di non effettuare il servizio in perdita, a risparmiare in maniera

Fondazione Eugenio Bravi

sensibile sui costi connessi alla sicurezza del lavoro, così esponendo i propri lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

16.5 *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

16.6 *Principi di controllo e di comportamento*

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quater*¹, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001 e di cui all'art. 10 L. 146/2006 innanzi richiamate.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

16.6.1 Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva un “profilo di ruolo” riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro da svolgere;
- richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
- svolgere l’attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il “profilo di ruolo” elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell’immigrazione;
- assicurare all’interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei

Fondazione Eugenio Bravi

- contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
 - archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.
- Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:
- operare secondo logiche di favoritismo;
 - tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
 - violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
 - sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
 - assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
 - promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'ente, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Fondazione;
 - assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
 - utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
 - corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo

Fondazione Eugenio Bravi

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è fatto obbligo di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- sottoporre la nota spese (qualora presente) con allegati i giustificativi di cui sopra, al Direttore, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

16.6.2 Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;

Fondazione Eugenio Bravi

- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

16.7 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quater*¹, 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 L. 146/2006 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

16.8 *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle

Fondazione Eugenio Bravi

attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

17 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001) - AGGIUNTO DALL'ART. 63 COMMA 3 DEL D. LGS. 231/2007 - E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL D. LGS. 231/2001) - AGGIUNTO DALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 184/2021

17.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

17.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-octies e dell'art. 25-octies.1 del Decreto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Punisce, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce

tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

17.3 *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;**
- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;**
- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;**
- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

17.4 Principali modalità esemplificative di commissione dei reati

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli da parte della Fondazione sui fornitori consentisse l'acquisto di beni provenienti da illecito, il cui costo fosse apprezzabilmente inferiore rispetto a quelli di mercato, con conseguente beneficio della Fondazione stessa.

Le attività connesse alla gestione delle consulenze potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito e, successivamente, impiegasse il risparmio d'imposta così conseguito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nel caso in cui la Fondazione conseguisse una sovvenzione o un finanziamento indebiti, ovvero, dietro promessa o dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, conseguisse sovvenzioni non dovute ed impiegasse i proventi illeciti così ottenuti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**

La predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio la

Fondazione Eugenio Bravi

Fondazione, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.

La **gestione delle risorse finanziarie** e/o la **gestione dei pagamenti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Fondazione impiegasse, al fine di regolare i pagamenti dovuti dalla Fondazione stessa, carte di credito di provenienza illecita.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

Le attività connesse alla gestione delle sponsorizzazioni potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovraffatturasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito e utilizzasse il risparmio d'imposta così conseguito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

17.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;

Fondazione Eugenio Bravi

- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

17.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*octies* e all'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

17.6.1 Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata

Fondazione Eugenio Bravi

- sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
 - stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
 - assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

17.6.2 Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo:

- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Fondazione;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del

Fondazione Eugenio Bravi

rapporto con la Pubblica Amministrazione;

- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi” della presente Parte Speciale;
- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Presidente e/o al Direttore la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un’altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

17.6.3 Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Fondazione nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;

Fondazione Eugenio Bravi

- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme della Fondazione nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- formare e/o presentare documentazione fiscale non rispondente al vero o, comunque, impiegare documenti fiscali fittizi al fine di conseguire un risparmio di imposta.

17.6.4 Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei

Fondazione Eugenio Bravi

pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, nella gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Fondazione è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Fondazione non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

17.6.5 Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni è fatto obbligo di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Fondazione;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Fondazione;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Fondazione e, in particolare, che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio - assistenziale;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o *brochure* dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Fondazione o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Fondazione.

17.7 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

17.8 *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

18 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001) - AGGIUNTO DALL'ART. 4 DELLA L. 116/2009

18.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 L. 146/2006, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

18.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 L. 146/2006.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹⁷, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

¹⁷ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p., e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto

Intralcio alla giustizia - reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

L'art. 10 della L. 146/2006 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”* ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso in cui i reati concernenti intralcio alla giustizia (artt. 377-bis e 378¹⁸ c.p.) siano commessi nella forma cosiddetta transnazionale, dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, come reato transnazionale quello *“punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

18.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili alla

- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**

18.4 Principali modalità esemplificative di commissione dei reati

- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

L'attività di gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione facesse pressioni su un soggetto chiamato a rendere

l'ufficio di testimone.

¹⁸ Il delitto previsto dall'art. 378 c.p. punisce il favoreggiamento personale, vale a dire la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Fondazione Eugenio Bravi

dichiarazioni nell'ambito di un procedimento che vedesse coinvolto un esponente della Fondazione stessa, al fine di fargli rendere dichiarazioni favorevoli alla posizione dell'ente.

18.5 *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

18.6 *Principi di controllo e di comportamento*

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e di cui all'art. 10 L. 146/2006, innanzi richiamate.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

18.6.1 Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e possono esercitare, ove lo ritengano, la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere

dichiarazioni non veritiere.

18.7 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 L. 146/2006 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

18.8 *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

19 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D. LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALL’ART. 2 COMMA 29 DELLA L. 94/2009

19.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 10. L. 146/2006, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed effettuare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

19.2 Fattispecie di reato

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto e dell’art. 10. L. 146/2006.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza un’associazione di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di

Fondazione Eugenio Bravi

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

Il reato punisce chi accetta la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità, secondo le modalità c.d. "mafiose" come definite dall'art. 416-*bis* c.p. sopra riportato.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Associazione per delinquere - reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

L'art. 10 della L. 146/2006 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*" ha introdotto la responsabilità

Fondazione Eugenio Bravi

amministrativa degli enti anche nel caso in cui i delitti di associazione per delinquere (artt. 416 e 416-bis c.p., art. 291-*quater* del d.p.r. 43/1973 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - ed art. 74 D.P.R. 309/1990) siano commessi nella forma cosiddetta transnazionale, dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, come reato transnazionale quello *"punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

19.3 *Principali aree a rischio ("Attività sensibili")*

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;**
- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;**
- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

19.4 *Principali modalità esemplificative di commissione dei reati*

- **Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione**

L'attività di richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi, nonché, in generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti

Fondazione Eugenio Bravi

della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di ottenere indebiti finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero corrompere pubblici ufficiali per consentire alla Fondazione stessa di ottenere rimborsi per l'attività sanitaria prestata superiori al dovuto.

- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**

L'attività di gestione della contabilità e predisposizione del bilancio potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di commettere reati tributari, così facendo conseguire alla Fondazione significativi risparmi di imposta, ovvero al fine di redigere bilanci falsi per poter costituire fondi occulti da destinare a fini corruttivi o da reimpiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

L'attività di gestione dei flussi monetari e finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di ottenere flussi di cassa occulti da destinare a fini corruttivi o reimpiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

L'attività di selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di stipulare contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi, sì da costituire, con le somme retrocesse dai fornitori, fondi occulti da destinare a fini corruttivi o reimpiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Fondazione Eugenio Bravi

L'attività di gestione delle consulenze potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di stipulare contratti di consulenza in tutto o in parte fittizi, sì da costituire, con le somme retrocesse dai consulenti, fondi occulti da destinare a fini corruttivi o reimpiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

L'attività di gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nel caso in cui plurimi esponenti della Fondazione si organizzassero stabilmente al fine di stipulare contratti di sponsorizzazione in tutto o in parte fittizi, sì da costituire, con le somme retrocesse dalle controparti contrattuali, fondi occulti da destinare a fini corruttivi o reimpiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

19.5 *Destinatari*

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

19.6 *Principi di controllo e di comportamento*

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;

Fondazione Eugenio Bravi

- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (Parte Speciale-Sezione Comune del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Fondazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e di cui all'art. 10 L. 146/2006, innanzi richiamate.

Sempre in generale, dispiegano efficacia quali protocolli per la prevenzione dei reati associativi le seguenti soluzioni organizzative ed i seguenti presidi:

- le disposizioni statutarie: esse riservano la gestione ed il controllo ad organi i cui componenti sono rispettivamente espressione del Vescovo di Brescia, del Prefetto di Brescia, del Consiglio Provinciale di Brescia e del Consiglio Provinciale di Cremona e, quanto al Revisore, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia. Tale impostazione si rivela efficace misura di selezione degli organi statutari, idonea a garantire una gestione scevra dagli interessi individuali. La nomina da parte di pubbliche amministrazioni e di enti diversi garantisce il controllo reciproco dei componenti, efficace misura tipica dell'organo collegiale.
- il Sistema sanzionatorio e disciplinare: il sistema prevede quali destinatari ogni livello nella Fondazione;
- la struttura dei controlli volti a prevenire o far emergere comportamenti infedeli: lo Statuto della Fondazione prevede il ruolo del Revisore, al quale si aggiunge l'Organismo di Vigilanza. Il Revisore e l'Organismo di Vigilanza godono dei prescritti requisiti di indipendenza, autonomia, autorevolezza, professionalità e stabilità.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

19.6.1 Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazione e fondi,

Fondazione Eugenio Bravi

nonché, in generale, rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo:

- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Fondazione;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Presidente e/o al Direttore la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo

Fondazione Eugenio Bravi

esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

19.6.2 Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

Fondazione Eugenio Bravi

- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Fondazione nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme della Fondazione nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

Fondazione Eugenio Bravi

- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- formare e/o presentare documentazione fiscale non rispondente al vero o, comunque, impiegare documenti fiscali fittizi al fine di conseguire un risparmio di imposta.

19.6.3 Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, nella gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Fondazione è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;

Fondazione Eugenio Bravi

- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Fondazione non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

19.6.4 Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto obbligo di:

- elaborare in via preventiva una “scheda del bene durevole o servizio” riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Fondazione ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l’attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla

Fondazione Eugenio Bravi

Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione.

19.6.5 Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni è fatto obbligo di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Fondazione;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Fondazione;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Fondazione e, in particolare, che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio - assistenziale;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o *brochure* dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Fondazione o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare

Fondazione Eugenio Bravi

l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Fondazione.

19.7 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 L. 146/2006 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

19.8 *Sanzioni*

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 8).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse, da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Fondazione considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

Fondazione Eugenio Bravi

Allegato:

1. Codice Etico.